

ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Strumenti di asset protection - Trust e Fondo Patrimoniale:  
applicazioni pratiche, vantaggi e svantaggi dei due istituti

# Il Fondo Patrimoniale

**Prof. Notaio Giuseppe Giordano**

---

17 MAGGIO 2011 - Auditorium di Milano

# INDICE

## **1 - Fattispecie costitutiva**

- Il negozio di destinazione – convenzione dei coniugi - pubblicità
- I soggetti (costituente – beneficiari)
- L'oggetto

## **2 - Effetti della costituzione di fondo patrimoniale**

- EFFETTI PATRIMONIALI (Vicenda traslativa dei beni e titolarità – segregazione patrimoniale)
- EFFETTI GESTORI (amministrazione del Fondo – rappresentanza)
- Regime Pubblicitario

## **3 - Modificazioni del fondo patrimoniale**

- Mutamento dell'oggetto (incrementi – acquisti – alienazioni)
- Mutamento del regime gestorio

## **4 - Durata del fondo patrimoniale - estinzione**

- Le cause legali
- Le cause negoziali
- Lo scioglimento volontario

## FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA



**La costituzione del Fondo Patrimoniale è il risultato di una sequenza procedimentale**

# NEGOZIO DI DESTINAZIONE



## I SOGGETTI DISPONENTI

### Entrambi i coniugi

- Il regime patrimoniale della comunione dei beni non impedisce che i coniugi adottino per alcuni beni di cui siano contitolari il regime del fondo patrimoniale


### Ciascun coniuge

### Terzo *inter vivos*

- Si ritiene che il terzo possa dare impulso ad una vicenda traslativa a favore dei coniugi o di uno di essi ovvero limitarsi a costituire il vincolo di destinazione su beni dei quali conserva la proprietà

### Terzo *ex testamento*

- La disposizione testamentaria può essere a titolo particolare (legato) o a titolo universale (istituzione di erede anche *ex re certa*) e può essere a favore di uno o di entrambi i coniugi. Nonostante la formulazione dell'art. 167, la dottrina è unanime nel ritenere necessaria comunque la convenzione di adesione da parte dei coniugi sia in caso di eredità sia in caso di legato (nonostante l'efficacia immediata di tale disposizione)



# NEGOZIO DI DESTINAZIONE



## L'OGGETTO

### Beni immobili

- Terreni e fabbricati sia in Italia sia all'estero

### Beni mobili iscritti in pubblici registri

- Autoveicoli, natanti, aeromobili;
- Beni oggetto di proprietà industriale (marchi, brevetti, ecc.)

### Titoli di credito

- Titoli di Stato e altri titoli del debito Pubblico
- Azioni, obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi se nominativi

# NEGOZIO DI DESTINAZIONE



## Casi particolari

- Le **pertinenze** del bene capitale – per es. gli arredi di un'abitazione, i beni mobili utilizzati per ornamento o miglior sfruttamento di un bene mobile registrato ecc.
- I **frutti** dei beni capitali, che ai sensi dell'art. 168 co. 2 devono essere impiegati per soddisfare i bisogni della famiglia
- **Quote di SRL** e in generale di società non azionarie per le quali sia prevista l'iscrizione presso il Registro delle Imprese
- **Quote di fondi comuni** di investimento ove identificate per codice e conto di deposito presso l'intermediario.
- Brevetti, marchi e in genere diritti di **proprietà intellettuale;**  
*domain name*
- **Strumenti finanziari dematerializzati**
- **Beni aziendali** (se immobili o mobili registrati)
- **Beni futuri**
- Beni **mobili** per i quali sia intervenuta la dichiarazione di **interesse culturale** ai sensi dell'art. 13 T.U. D.Lgs. 22/1/2004 n. 42

## L'OGGETTO

# NEGOZIO DI DESTINAZIONE



## I DIRITTI SULL'OGGETTO

Diritto di proprietà e di superficie

Diritti reali parziali di godimento

- Usufrutto e uso
- Servitù (se disposta a favore di beni costituiti in Fondo)

Diritti personali di godimento

Diritti sottoposti a condizione – aspettative

- Acquisto con patto di riservato dominio
- le vendite cc.dd obbligatorie

Diritti a termine

# NEGOZIO DI DESTINAZIONE



La giurisprudenza sia di merito sia di legittimità tende ad estendere, in prospettiva di tutela dei creditori, la nozione di “bisogni della famiglia” giungendo a ravvisarne l’esistenza ogniqualvolta sia in gioco “l’armonioso sviluppo della famiglia” (cass. 1984/n. 134)

## I bisogni della famiglia

# NEGOZIO DI DESTINAZIONE



## FORMA

Atto pubblico di entrambi i coniugi

Atto pubblico di uno dei coniugi

Atto pubblico del terzo

Testamento del terzo

# CONVENZIONE



Atto pubblico di entrambi i coniugi

## FORMA

- Secondo la dottrina e la giurisprudenza pressoché unanimi l'atto con il quale entrambi i coniugi istituiscono il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale ai sensi dell'art. 162 ss. Cod.civ..
- E' opinione prevalente in giurisprudenza che l'atto sia gratuito (rilevanti le conseguenze in tema di revocatoria)

# REGIME PUBBLICITARIO



## Annotazione nei registri dello stato civile

- L'annotazione va effettuato presso il comune ove è stato celebrato il matrimonio e risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio

## Annotazione nei pubblici registri

- Registri Immobiliari
- Pubblico Registro Automobilistico
- Registro delle Imprese
- Registro dell'Intermediario Finanziario
- Registro Marchi e Brevetti
- Schedatura Beni di interesse culturale

## Annotazione presso Registri Privati

- Registro dell'emittente (spa)

Opponibilità  
ai terzi

## 2 – Effetti dell' istituzione di fondo patrimoniale

### Effetti patrimoniali

- Vicenda traslativa
- Diritti reali e/o obbligatori
- Titolarità dei beni

- Ai fini della costituzione del fondo patrimoniale non è necessario che l'atto produca una vicenda traslativa assumendo ruolo tipologico esclusivamente la "destinazione" del patrimonio
- Possono essere costituiti in fondo patrimoniale diritto di proprietà, diritti parziali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, servitù), diritti obbligatori di godimento (locazione)
- L'attribuzione patrimoniale, eventualmente prodotta dall'atto istitutivo, può indifferentemente essere a beneficio di uno o di entrambi i coniugi
- Il vincolo di destinazione costituisce una deroga al principio generale di cui all'art. 2740 Cod.civ. così come per i patrimoni destinati *ex art 2447 bis* Cod.civ.

Repertorio n. 5.696  
Raccolta n. 3.348

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE**  
(art. 167 Cod.civ.)  
\*

Il giorno diciannove dicembre duemilaotto  
19 dicembre 2008

in Milano, nel mio Studio.

Innanzitutto a me dott. **GIUSEPPE GIORDANO**, Notaio iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in Milano con Studio alla via Alessandro Manzoni n.civ. 20, alla presenza dei Signori:

--- **Mario** [redacted]

--- **Rosa** [redacted]

testimoni a me noti ed idonei;

SONO PRESENTI

i Signori:

--- **Goffredo** [redacted]

--- **Eleonora** [redacted]

della cui identità personale io Notaio sono certo.

Gli intervenuti

Premesso

1) che hanno contratto matrimonio in [redacted] il giorno [redacted] come risulta dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio del predetto Comune (Anno 1999 Parte II Serie A N. 5) e che il regime patrimoniale è quello della separazione dei beni;

2) che entrambi sono titolari del diritto di piena proprietà dei beni immobili ubicati nella circoscrizione territoriale del Comune di Milano (MI), [redacted];

**AGENZIA DEL TERRITORIO - Catasto dei Fabbricati:**

Ufficio Provinciale di Milano

- **Foglio** [redacted], **p.IIIa** [redacted] sub. [redacted], z. c. 2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 4, Rendita Catastale Euro 640,41;

**Confini:** [redacted]

3) che la Signora Eleonora [redacted] è titolare del diritto di proprietà sul seguente immobile in [redacted] così censito presso l'

**AGENZIA DEL TERRITORIO - Catasto dei Fabbricati:**

Ufficio Provinciale di Frosolone

- **Foglio** [redacted], **p.IIIa** [redacted] sub. [redacted], categoria C/6, classe 4, consistenza m.q. 98, Rendita Catastale Euro 318,86, (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);

**Confini:** via [redacted] salvo altri;

e sul seguente bene immobile in Milano, con accesso da via [redacted];

**AGENZIA DEL TERRITORIO - Catasto dei Fabbricati:**

Ufficio Provinciale di Milano

- **Foglio** [redacted], **p.IIIa** [redacted] sub. [redacted], z. c. 2, categoria A/3, classe 5, Rendita Catastale Euro 800,51, via [redacted] (Abitazione di tipo economico);

**Confini:** distacco verso via Stendhal, proprietà altrui, proprietà di cui infra, salvo altri;

4) che il Signor Goffredo [redacted] è titolare del diritto di piena ed esclusiva proprietà sui seguenti immobili in Comune di Milano (MI) così censiti:

**AGENZIA DEL TERRITORIO - Catasto dei Fabbricati:**

Ufficio Provinciale di Milano

- **Foglio** [redacted], **p.IIIa** [redacted] sub. [redacted], z. c. 2, categoria C/6, classe 7, consistenza m.q. 17, Rendita Catastale Euro 166,82, (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);

**Confini:** rampa di accesso, proprietà altrui per più lati, salvo altri;

**AGENZIA DEL TERRITORIO - Catasto dei Fabbricati:**

Ufficio Provinciale di Milano

- **Foglio** [redacted], **p.IIIa** [redacted] sub. [redacted], z. c. 2, categoria A/3, classe 5, consistenza vani 2,5, Rendita Catastale Euro 400,25, via [redacted] (Abitazione di tipo economico);

**Confini:** [redacted] salvo altri;

5) che gli intervenuti intendono costituire in fondo patrimoniale gli *infra* descritti immobili al fine di far fronte ai bisogni della famiglia; convengono quanto segue:

**TITOLO I**

Attribuzioni patrimoniali e giustificazione causale

**Art. 1 – Costituzione del fondo patrimoniale**

1.1 I Signori Goffredo [redacted] ed Eleonora [redacted]

CONVENGONO DI COSTITUIRE

IN FONDO PATRIMONIALE

la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile di cui al punto 2 della Premessa

1.2 La Signora Eleonora [redacted]

COSTITUISCE

IN FONDO PATRIMONIALE

e il coniuge signor Goffredo [REDACTED]  
ACCETTA  
la piena ed esclusiva proprietà sui beni immobili di cui al punto 3) della Premessa.

**1.3** Il Signor Goffredo [REDACTED]  
COSTITUISCE  
IN FONDO PATRIMONIALE  
e il coniuge signora Eleonora [REDACTED]  
ACCETTA  
la piena ed esclusiva proprietà sui beni immobili di cui al punto 4) della Premessa.

## TITOLO II

### Disposizioni comuni

#### **Art. 2 – Impiego e amministrazione del fondo**

Ciascuno dei coniugi resta titolare dei diritti immobiliari tal quali esistenti anteriormente alla conclusione della presente convenzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (art. 180 Cod.civ.).

#### **Art. 3 - Precisazioni**

Il vincolo di destinazione comprende ogni connesso diritto, accessorio, accessione e pertinenza.

#### **Art. 4 – Alienazione dei beni del fondo**

I beni costituenti il fondo patrimoniale potranno essere alienati, ipotecati, o comunque vincolati con il consenso dell'altro coniuge e, in caso di presenza di figli minori, senza necessità di autorizzazione del giudice.

#### **Art. 5 - Cessazione del fondo**

Per la cessazione del fondo patrimoniale si applicano le norme di cui all'art. 171 Cod.civ..

#### **Art. 6 - Garanzie**

La parte costituente il fondo presta le garanzie di legge.

#### **Art. 7 - Rinuncia all'ipoteca legale**

La parte costituente il fondo rinuncia all'ipoteca legale e pertanto dispensa il Direttore della competente Agenzia delle Entrate – Servizi di Pubblicità Immobiliare dalla relativa iscrizione con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

## TITOLO III

### Normativa fiscale

#### **Art. 8 - Regime tributario**

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

#### **Art. 9 - Regime Pubblicitario**

Il presente atto sarà annotato a margine dell'atto di matrimonio ex art. 163 Cod.civ. e art. 34 disp.att. e trascritto presso i competenti Uffici del Territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2647 Cod.civ..

## TITOLO IV

### Disposizioni Finali

#### **Art. 10 - Elezione di domicilio**

I domicili innanzi indicati sono anche fiscali ex art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e vengono dalle parti eletti ai fini dell'esecuzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 Cod.civ.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione del presente atto o all'esecuzione dei rapporti da esso derivanti è competente il Foro di Milano.

#### **Art. 12 - Spese**

Le spese del presente atto e relative imposte sono a carico di entrambi i coniugi.

### ATTO PUBBLICO

scritto, in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su pagine quattro, compresa la presente, di fogli quattro e da me Notaio letto, presenti i testimoni, gli intervenuti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore undici e minuti trenta circa.

[REDACTED]  
GIUSEPPE GIORDANO NOTAIO  
(impronta del sigillo)

## 2 – Effetti dell' istituzione di fondo patrimoniale

### Effetti patrimoniali

➤ Segregazione patrimoniale e *asset protection*

➤ i beni oggetto del fondo non possono essere aggrediti dai creditori qualora il loro diritto non sia vantato in ragione di debiti contratti da uno o da entrambi i coniugi per soddisfare i bisogni familiari (art. 170 c.c.)

➤ spetta ai coniugi l'onere di provare che il creditore era a conoscenza del fatto che l'obbligazione non è stata contratta per il soddisfacimento di bisogni di famiglia

➤ Cass: n. 8991/2003: *"il criterio identificativo dei crediti [...] va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia"*

➤ Cass. n. 12998/2006: *"il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può aver luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia"*

## 2 – Effetti dell' istituzione di fondo patrimoniale

### Effetti patrimoniali

#### ➤ azione revocatoria

➤ Trib. Milano 2 giugno 1983: *"la costituzione di beni in fondo patrimoniale non può configurarsi né come adempimento di un debito scaduto, né quale adempimento di un obbligo morale del costituente verso la propria famiglia, ma è un atto a titolo gratuito che, sussistendo gli altri presupposti di legge, è soggetto all'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c."*. Trib. Milano 11 aprile 1985: *"la costituzione del fondo patrimoniale va inquadrata negli atti a titolo gratuito ed è pertanto revocabile in costanza del requisito di cui al successivo art. 2901, 1 co. n. 1 senza che occorra la prova del presupposto della scientia fraudis del terzo"* (cfr. Cass. n. 17418/2007)

➤ l'orientamento maggioritario in tema di azione revocatoria fallimentare nei confronti della costituzione del fondo patrimoniale, si ricollega all'art. 64 della L.F. in virtù del quale, è prevista l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito se compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (art. 64 L.F.)

➤ Cass. n. 1112/2010: I beni del fondo possono essere acquisiti all'attivo fallimentare ma esclusivamente come massa separata, destinata a soddisfare solo i creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia o debiti che il creditore ignorava essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

## 2 – Effetti dell' istituzione di fondo patrimoniale

### Effetti patrimoniali

- amministrazione
  - atti dispositivi
- Ai sensi dell'art. 168 co. 3 Cod.civ., il regime gestorio è quello della comunione legale dei beni (artt. 180 - 184 Cod.civ.)
  - Il fondo patrimoniale può essere costituito anche se i coniugi si trovino in regime di comunione legale dei beni (con l'effetto di introdurre una deroga alla disciplina di cui agli artt. 186 e 189 Cod.civ. in materia di responsabilità)

## 3 – Modificazione del fondo patrimoniale

### Mutamento dell'oggetto

- Incrementi per frutti
  - Acquisti
    - ✓ A titolo derivativo
    - ✓ A titolo originario
  - Alienazioni
- Nel corso di vigenza del Fondo Patrimoniale è sempre possibile mutare il regime di titolarità dei beni ovvero procedere ad incrementi o mutamenti degli *assets* patrimoniali

## 3 – Modificazione del fondo patrimoniale

### Regime patrimoniale

- Annotazione atto di matrimonio
  - Iscrizione Pubblici Registri
    - ✓ Agenzia Territorio
    - ✓ Registro Imprese
    - ✓ Registro Marchi
- Valgono identicamente tutte le considerazioni svolte in occasione della costituzione

## 4 – Durata del fondo patrimoniale

### Cessazione

- Cause legali
  - ✓ Annullamento
  - ✓ Scioglimento
  - ✓ Cessazione effetti civili
- Cause negoziali
- Cause volontarie

➤ il venire meno del legame coniugale, a seguito dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, fa cessare il fondo patrimoniale (salva l'eccezione della presenza di figli minori) non è quindi ammessa la costituzione né l'esistenza di un fondo patrimoniale in caso di vedovanza (salva, per quanto attiene all'esistenza del fondo, la presenza di figli minori) e in caso di nubilato/celibato